

(N. 1044)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 aprile 1955 (V. Stampato N. 805)

d'iniziativa dei Deputati EBNER, TINZL e GUGGENBERG

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 APRILE 1955

Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, cessati dal servizio in seguito alla soppressione delle scuole di lingua tedesca dal 1922 in poi e per i motivi inerenti alla situazione politica del tempo, hanno diritto al riconoscimento — agli effetti della carriera e della pensione — dell'intero periodo intercorso tra la cessazione dal servizio e la riassunzione in ruolo.

#### Art. 2.

Agli insegnanti di cui al precedente articolo che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:

a) per decesso o per invalidità contratta posteriormente alla cessazione dal servizio;

b) per avere superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni;

è riconosciuto — sempre agli effetti della carriera e della pensione — l'intero periodo compreso ad a) tra la cessazione dal servizio e la data di decesso o invalidità e a b) tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento dei due limiti di servizio e di età.

#### Art. 3.

Per i periodi di servizio non di ruolo prestati posteriormente al 1° ottobre 1945, e negli altri casi dalla data di riassunzione in ruolo, agli insegnanti di cui all'articolo 1 compete la differenza fra gli assegni percepiti e quelli inerenti al grado e all'aumento conseguiti in base alle disposizioni della presente legge.

Dal computo degli arretrati da corrispondersi dovranno essere detratte le somme do-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vute dagli interessati per i contributi al Monte pensioni a decorrere dal 1° ottobre 1945, mentre gli stessi contributi per il periodo fino al 30 settembre 1945 sono posti a carico dello Stato.

## Art. 4.

I benefici della presente legge si applicano anche nei casi in cui i provvedimenti di cancellazione dai ruoli siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo alla radiazione o ad imposizione di carattere politico; sono pure applicati a coloro che per gli stessi motivi non abbiano accettato la sede loro assegnata arbitrariamente o le cui domande di assegnazione di sede non furono accolte perchè redatte in lingua tedesca, e che poi furono dichiarati dimissionari, ed infine a coloro che all'atto della cessazione dal servizio si trovavano ancora nel triennio di prova.

## Art. 5.

Agli insegnanti elementari e medi cessati dal servizio nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni, è riconosciuto agli effetti della carriera e della pensione il servizio prestato dal 1940 al 1945 nei corsi e nelle scuole tedesche della provincia di Bolzano, mentre per il servizio non di ruolo prestato nelle scuole governative posteriormente al 1° ottobre 1945, compete loro la differenza tra gli assegni percepiti e quelli inerenti al grado che essi possedevano all'atto della cessazione dal servizio.

Il riconoscimento di cui al comma che precede spetta anche a coloro che per le ragioni

di cui all'articolo 2 non poterono essere riassunti in ruolo.

Dal computo degli arretrati da corrispondersi dovranno essere detratte le somme dovute dagli interessati per i contributi di pensione a decorrere dal 1° gennaio 1940.

## Art. 6.

Gli insegnanti o, in caso di morte, i loro aventi causa dovranno presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge domanda al provveditore agli studi di Bolzano, se insegnanti elementari, e al Ministero della pubblica istruzione, se insegnanti medi, al fine del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge.

Entro lo stesso termine gli interessati suddetti sono tenuti a presentare la domanda per ottenere, ai sensi delle vigenti disposizioni, il cumulo dei servizi prestati prima e dopo la liquidazione dell'indennità o della pensione già conseguita. Per essi è abrogata la norma che prevede l'obbligo di prestar servizio per almeno due anni dopo la presentazione della domanda.

## Art. 7.

All'onere di lire 54 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 485) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI